



REGIONE TOSCANA
AZIENDA USL TOSCANA NORD OVEST
Via Cocchi, 7/9 - Loc. Ospedaletto PISA

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 101 del 27/01/2022

OGGETTO: Accordo con la Pubblica Assistenza di Cecina per l'erogazione di prestazioni di tamponi nasofaringei molecolari e/o antigenici rapidi in modalità drive through a Cecina per la Zona Bassa Val di Cecina_Val di Cornia (postazione via Donizetti Cecina).

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE : SI

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Gianluigi Ferri

DIRETTORE UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti: Gianluigi Ferri
(firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE SANITARIO: LUCA LAVAZZA (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO: Gabriele Morotti (firmato digitalmente)

PARERE favorevole DEL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI: LAURA BRIZZI (firmato digitalmente)

DA TRASMETTERE A:

ALLEGATI: SI

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE: N. 1

OGGETTO: Accordo con la Pubblica Assistenza di Cecina per l'erogazione di prestazioni di tamponi nasofaringei molecolari e/o antigenici rapidi in modalità *drive through* a Cecina per la Zona Bassa Val di Cecina – Val di Cornia (postazione via Donizetti Cecina).

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’articolo 1 della Legge 23 ottobre 1992, n. 421*” e successive modificazioni;

VISTA la Legge Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 40, “*Disciplina del servizio sanitario regionale*” e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 84 del 28 Dicembre 2015 recante “*Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005*”;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 34 del 28 febbraio 2019 avente per oggetto “*Azienda USL Toscana Nord Ovest – Nomina del Direttore Generale*”;

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni del direttore generale sull’assetto organizzativo aziendale:

- n. 1109 del 19 ottobre 2016 che disciplina l’articolazione delle strutture operative per le attività e le funzioni dei dipartimenti e delle aree tecnico amministrative, professionali e di staff del centro direzionale;
- n. 1183 del 10 novembre 2016 concernente l’approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione aziendale, così come integrata dalle successive delibere di modifica;
- n. 584 del 16 giugno 2021 con cui è stato adottato l’aggiornamento complessivo del regolamento generale di organizzazione aziendale;

EVIDENZIATO che a seguito della sopracitata delibera n. 1109 del 19 ottobre 2016, la UOC Rapporti istituzionali deve provvedere alla formalizzazione e gestione, tra l’altro, dei rapporti convenzionali con Enti Terzi;

PREMESSO, per quanto riguarda l’oggetto specifico del presente provvedimento, che con la delibera del direttore generale n. 270 del 17 marzo 2021 era stata indetta una manifestazione di interesse per l’acquisizione di prestazioni di tamponi nasofaringei molecolari e/o antigenici rapidi in modalità *drive – through*;

RICORDATO che erano richieste sedi idonee, personale, attrezzature per l’allestimento dei *drive-through* presso uno o più dei Comuni che rientrano all’interno delle dieci Zone – Distretto aziendali;

PRECISATO che la finalità era quella di ampliare l’offerta di tamponi per la rilevazione del virus Sars-Cov-2 avvalendosi, oltre che della produzione interna aziendale, anche dell’intervento di organizzazioni terze con cui eventualmente stipulare appositi accordi contrattuali o convenzioni;

DATO ATTO che il relativo avviso veniva pubblicato, previo comunicato stampa, sul sito aziendale in data 19 marzo 2021 con data di scadenza per la presentazione delle manifestazioni di interesse entro il 7 aprile 2021;

ACCERTATO che erano pervenute complessivamente dodici manifestazioni di interesse da parte di soggetti in possesso di accreditamento (privato accreditato) ai sensi della L.R. n. 51/2009 e del Regolamento Attuativo emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 79/R del 17 novembre 2016, oppure da parte di soggetti facenti parte del sistema sanitario di emergenza urgenza con iscrizione nell’elenco regionale di cui all’art. 76 quinquies della L.R. n. 40/2005;

VISTO che il suddetto elenco era stato approvato con delibera del direttore generale n. 378 del 16 aprile 2021;

RIBADITO che si trattava di un mero avviso esplorativo per valutare le disponibilità presenti nel caso in cui ve ne fosse l'effettiva necessità, all'epoca ancora eventuale e futura, di richiedere tali prestazioni e che pertanto l'Azienda USL non era obbligata in alcun caso a stipulare gli accordi contrattuali con i soggetti idonei;

PRECISATO che i *drive through* venivano gestiti con risorse interne aziendali, ma l'attuale rialzo della curva pandemica e la conseguente forte necessità di incrementare l'offerta per l'esecuzione dei tamponi la cui domanda è in continuo aumento, ha reso inevitabile valutare l'opportunità di sottoscrivere accordi con i soggetti idonei ad effettuare prestazioni di tamponi nasofaringei molecolari e, soprattutto, di tamponi antigenici rapidi al fine di ridurre il tempo di refertazione;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 66 del 28 dicembre 2021 che, prevede, fra l'altro, di effettuare il test antigenico rapido ai contatti stretti ad alto rischio (circolare Ministero della Salute n. 36254 del 11/08/2021) da porre immediatamente in quarantena;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 2 del 10 gennaio 2022 che stabilisce che le Aziende USL sono tenute ad incrementare l'offerta di tamponi molecolari e antigenici, anche attraverso convenzioni uniformi sul territorio regionale;

PRECISATO che la medesima Ordinanza n. 2/2022 ha sancito che le Associazioni di Volontariato concorrono all'incremento complessivo dell'offerta di prelievo decentrato per i test molecolari ed alla somministrazione di antigenici a carico del SSR, nel rispetto delle specifiche convenzioni aziendali che prevedono la registrazione in tempo reale sull'apposita app regionale, integrata con il sistema informativo regionale, del risultato del test, sia positivo che negativo, per le conseguenti azioni da parte delle strutture competenti dell'Azienda USL;

TENUTO CONTO che la Zona Distretto delle Valli Etrusche (Bassa Val di Cecina – Val di Cornia) ha l'urgente necessità di aumentare la capacità produttiva di tamponi e che, a tal fine, ha concordato direttamente con la Pubblica Assistenza di Cecina, soggetto in possesso di accreditamento sanitario, l'allestimento in estrema urgenza una postazione, anche se la sede di Cecina non era stata inizialmente prevista nella proposta presentata dal Comitato Regionale ANPAS ODV;

VISTO l'accordo contrattuale predisposto sulla base dell'avviso di manifestazione di interesse, così come allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

RICORDATO che l'erogazione di prestazioni in nome e per conto del SSN da parte di strutture sanitarie private esula dall'ambito della disciplina dei contratti pubblici (ex D.Lgs. 50/2016) e che per la normativa si deve fare riferimento invece agli articoli 8-bis, 8-quater e 8-quinquies del D.Lgs. 502/1992 e ss.mm., nonché agli articoli 29 e 76 della LRT n. 40/2005, trattandosi di attività non assimilabili ad un "servizio" da appaltare;

RISCONTRATO che sarà garantita una capacità produttiva di 40 tamponi al giorno per un tetto giornaliero di Euro 440,00 IVA esente con apertura 6 giorni la settimana (dal lunedì al sabato) ed orario 15.00 – 18.00;

RITENUTO che sia necessario procedere a formalizzare l'accordo con decorrenza a partire dal 25 gennaio 2022 e con scadenza 31 marzo 2022, fatta salva la possibilità di disdetta anticipata dietro preavviso di 15 giorni;

VISTO l'art. 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall'art. 51 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito in Legge 29 luglio 2021, n. 108, nella parte in cui stabilisce procedure semplificate di affidamento diretto per l'emergenza sanitaria globale del Covid-19;

DATO ATTO che la legge n. 120/2020 di conversione del decreto legge n. 76/2020 (c.d. semplificazioni) è intervenuta sul codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) all'articolo 30, comma 8, all'articolo 59, comma 1, e all'art. 140, per sancire che le forme di coinvolgimento degli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 117/2017 sono procedure diverse e distinte da quelle dei contratti pubblici, alle quali si applicano le norme della legge generale sul procedimento amministrativo e, per l'esecuzione, le norme del codice civile;

TENUTO CONTO che il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 "Codice del Terzo Settore", prevede che le Pubbliche amministrazioni possano coinvolgere gli Enti nel rispetto dei principi della Legge 241/1990 in specifici settori, tra i quali il supporto ad attività e prestazioni sanitarie e prestazioni socio-sanitarie, o comunque di utilità o di interesse generale, mediante la stipula di apposite convenzioni, anche al fine di integrare le prestazioni erogate dai servizi pubblici;

VISTI gli articoli 55 e 56 del Codice del Terzo Settore approvato con decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

VISTE le linee guida sul rapporto tra le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti del Terzo Settore adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 31 marzo 2021;

VISTA, altresì, la principale normativa emergenziale e, da ultimo, il decreto legge 24 dicembre 2021, n. 221, che ha prorogato la dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica sino al 31 marzo 2022, nonché il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 229, concernente altre misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19;

RICORDATO, inoltre, che l'art. 18 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge 24 aprile 2020, n. 27 "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", ha stabilito di tenere distinti gli accadimenti contabili relativi all'emergenza utilizzando un centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco "COV 20";

PRESO ATTO che il competente Dipartimento Economico ha creato un apposito progetto "AUTOFIN/COVID19" da utilizzare per l'adozione dei provvedimenti ed ordinativi di spesa;

EVIDENZIATO che il costo presunto massimo sino al 31 marzo 2021, pari ad € 23.760 (IVA esente), sarà imputato sul conto economico 31021611 "Altri Servizi Sanitari da Privato", fattore produttivo C03SSAN860022 nell'ambito del codice univoco "COV 20";

ACCERTATO che trattasi di un costo relativo alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi della malattia diffusiva e che, pertanto, esso non è stato previsto nel bilancio e che con la presente deliberazione il sostenimento del costo è espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dal decreto legge n. 18 sopra citato;

FATTO PRESENTE che presso l'Area Affari Generali e Rapporti Istituzionali del Dipartimento dei Servizi Generali è conservato agli atti d'ufficio a cura del Responsabile del procedimento, il fascicolo del procedimento gestito direttamente dalla Zona Bassa Val di Cecina;

RITENUTO di conferire l'immediata eseguibilità al presente provvedimento al fine di attuare senza indugio le misure necessarie a fronteggiare l'emergenza epidemiologica;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali, per le parti di rispettiva competenza;

D E L I B E R A

1. di approvare l'accordo contrattuale con la Pubblica Assistenza di Cecina per l'erogazione di prestazioni di tamponi nasofaringei molecolari e/o antigenici rapidi in modalità drive through a Cecina (Via Donizetti);
2. di precisare che il testo dell'accordo, stipulato ai sensi dell'Ordinanza Regionale n. 2/2022, viene allegato in copia quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di imputare il costo totale stimato sino al 31 marzo 2022, pari all'importo di € 23.760,00 al conto economico di bilancio 31021611 "Altri Servizi Sanitari da Privato" nell'ambito del codice univoco "COV 20", quale costo relativo alla contingente situazione di emergenza dovuta dal diffondersi del Covid-19 che, pertanto, non è stato previsto nel bilancio preventivo economico per l'anno 2022 tuttora in corso di predisposizione ed ove sarà prevista la necessaria disponibilità nel rispetto dei budget trasversali dei gestori;
4. di stabilire che con la presente deliberazione il sostenimento del costo viene espressamente autorizzato, ancorché non previsto, per far fronte alla suddetta emergenza e sarà rappresentato fra gli scostamenti rispetto al pareggio di bilancio nel corso dei monitoraggi che verranno effettuati con la Regione Toscana, prossima beneficiaria delle risorse straordinarie reperite per integrare il FSN da parte dello Stato come stabilito dall'articolo 18 del decreto legge 17 marzo 2020, n.18;
5. di disporre l'immediata eseguibilità del presente provvedimento ai sensi dell'art. 42, comma 4, della Legge Regionale n. 40/2005, per le ragioni di urgenza indicate in parte narrativa;
6. di dare incarico alla UOC Rapporti Istituzionali e Gestione Documentale Atti di pubblicarne copia all'Albo *on line* dell'Azienda USL;
7. di trasmetterne un'altra copia, ai sensi dell'art. 42, comma 2, della legge regionale n. 40/2005 e ss.mm.ii., al Collegio Sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Maria Letizia Casani)

Il presente atto è pubblicato sull'Albo Pretorio on-line dal giorno 27/01/2022 al giorno 11/02/2022.

L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente, è conservato in conformità e nel rispetto della normativa vigente in materia